

MCC – GARANZIE PUBBLICHE E PROPOSTA TRANSATTIVA

ODCEC VENEZIA 22 ottobre 2026

Massimo Da Re

L'OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è operativo dal 2000 e facilita l'accesso al credito per le imprese attraverso la concessione di garanzie dirette agli Istituti di credito e di controgaranzie ai Confidi su qualsiasi operazione di finanziamento finalizzata all'attività di impresa.

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” ed è regolamentato dalle Disposizioni Operative adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto ministeriale ai sensi di quanto previsto dal decreto regolamentare 248/99.



MODELLO OPERATIVO

Il Fondo opera rilasciando:

- **Garanzia diretta**

Garanzia concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione. E' *a prima richiesta*, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

- **Riassicurazione**

Garanzia prestata su operazioni garantite da Confidi e altri fondi di garanzia. La *riassicurazione* prevede il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

- **Controgaranzia**

E' la garanzia concessa ai soggetti garanti (contestualmente alla Riassicurazione) ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ammissibilità alla garanzia



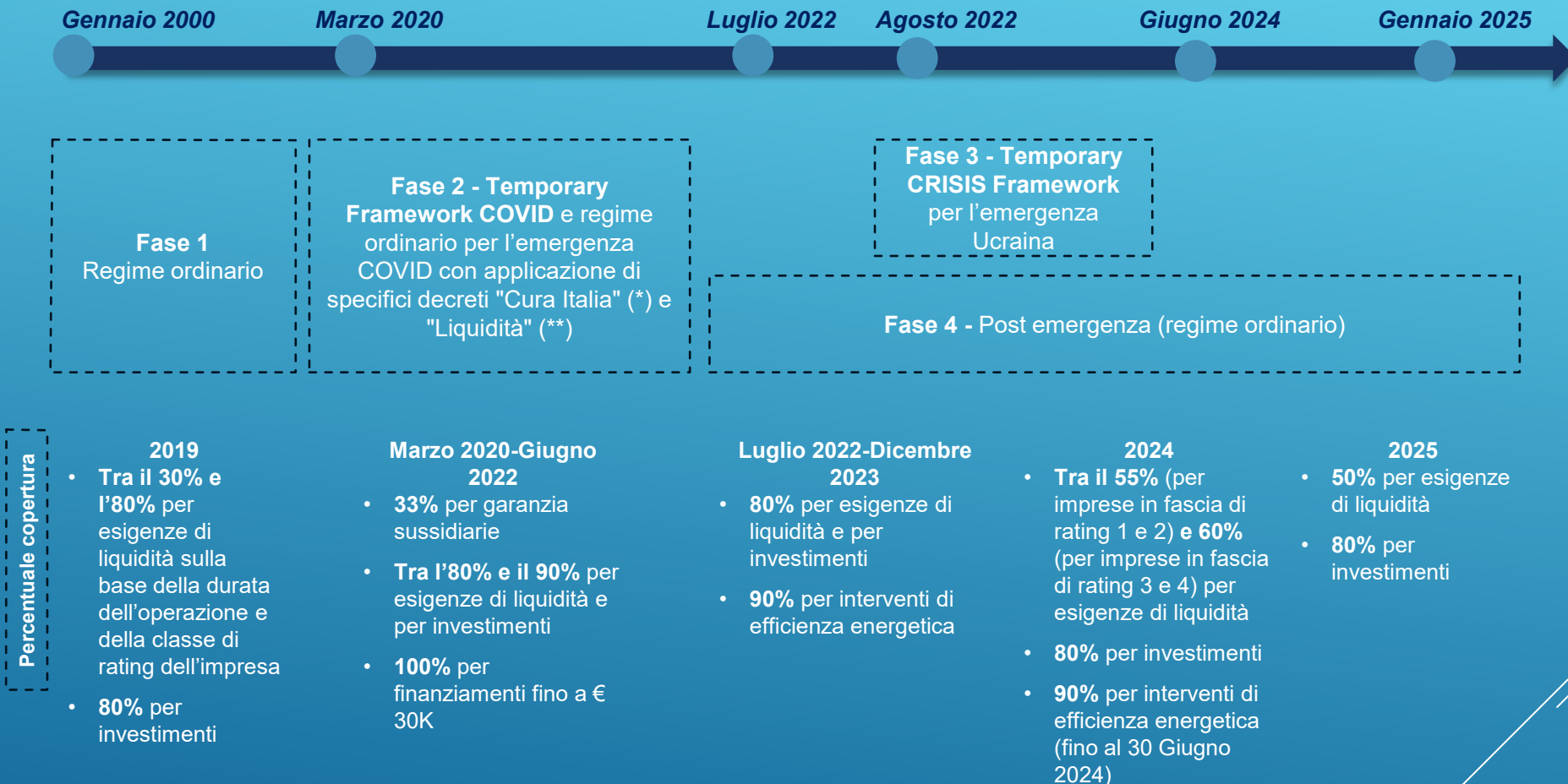
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa, può accedere all'intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

Ponderazione zero



L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta l'“**attenuazione del rischio di credito**” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita, consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**

QUADRO NORMATIVO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

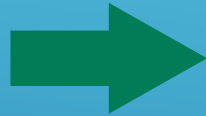


(*) Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; (**) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

LA PROCEDURA DI ESCUSSIONE

La richiesta di escussione della *garanzia* può essere inviata, mediante *Portale FdG*, a seguito del verificarsi di un *evento di rischio* di cui alla Parte IV paragrafo F relativo all'operazione finanziaria garantita e previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale* (cfr. Parte VI, Par. B.1).

SEGNALAZIONE EVENTO DI RISCHIO



A seguito di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, il soggetto richiedente effettua apposita comunicazione di EDR al Gestore, entro i termini previsti dalle d.o. e tramite apposita funzionalità del Portale FdG,. Questa è un elemento bloccante per l'ammissibilità dell'impresa beneficiaria a nuove garanzie del Fondo

AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO



Invio al soggetto beneficiario della lettera di risoluzione del finanziamento (operazioni con p. amm.), lettera di revoca (operazioni senza p. amm.) o insinuazione al passivo/precisazione del credito nell'ambito delle procedure concorsuali

RICHIESTA ATTIVAZIONE GARANZIA



Entro 9 mesi dal primo EDR per le operazioni senza piano amm. ed entro 18 mesi dal primo EDR per le operazioni con piano amm., il Soggetto richiedente richiede tramite Portale FdG l'escussione della garanzia del Fondo, provvedendo all'upload di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria di liquidazione.

LE ALTERNATIVE ALLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE

1) Prolungamento della garanzia

Il soggetto richiedente può presentare richiesta di prolungamento della garanzia mediante apposita modulistica, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a soggetti beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà.

2) Accordo transattivo

- Proposta dal soggetto beneficiario finale su singole operazioni
- Accordo tra soggetto garante e soggetto finanziatore

3) Sospensione dei termini

La richiesta di sospensione dei termini per la richiesta di Escussione può essere presentata qualora:

- Sia in corso una valutazione di una proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito avanzata dal Soggetto Beneficiario finale;
- Il Soggetto Richiedente sia in attesa dell'esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso con il soggetto beneficiario finale;

A pena di improcedibilità, la richiesta di sospensione dei termini per la richiesta di Escussione deve pervenire entro i termini previsti per la richiesta di Escussione e deve essere trasmessa mediante apposita modulistica.

IL MECCANISMO DI SURROGA (SOSTITUZIONE) DEL FONDO DI GARANZIA IN SINTESI

- ✧ A seguito dell'inadempimento dell'impresa debitrice rispetto al finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica, il soggetto finanziatore, tipicamente una banca o intermediario abilitato esercita il proprio diritto di escussione nei confronti del Fondo di Garanzia. In attuazione di tale richiesta, il Gestore del Fondo, ovvero Mediocredito Centrale S.p.A., provvede a liquidare la somma corrispondente alla perdita accertata, determinando così l'intervento del meccanismo di surroga previsto dall'ordinamento.
- ✧ Tale meccanismo giuridico discende dal combinato disposto dell'articolo 1203 del codice civile, che regola la surrogazione nei diritti del creditore da parte del terzo che abbia adempiuto per conto del debitore, e **dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 20 giugno 2005**. In base a queste disposizioni, il Fondo, per il tramite di MCC, non solo subentra nei diritti originariamente spettanti alla banca finanziatrice, ma acquisisce anche, proporzionalmente all'importo corrisposto, ogni eventuale garanzia reale o personale prestata in origine a favore della banca. Ne deriva un diritto pieno, autonomo e assistito da privilegio, che si configura come credito pubblico per natura e origine.
- ✧ A partire dalla liquidazione della perdita, MCC assume il ruolo di creditore in proprio, per conto del Fondo pubblico, e in tale veste provvede all'invio della comunicazione formale di surroga e dell'invito al pagamento, indirizzata all'impresa debitrice e ai relativi garanti. Questa comunicazione **non è meramente informativa: essa costituisce l'atto formale con cui viene ufficializzata la nuova titolarità del credito e si offre la possibilità, ai debitori, di procedere a un adempimento spontaneo, evitando le conseguenze ulteriori della riscossione coattiva.**

IL MECCANISMO DI SURROGA DEL FONDO DI GARANZIA IN SINTESI

- ¶ Nel caso in cui tale adempimento non avvenga MCC è tenuta, in ossequio agli obblighi derivanti dalla sua funzione di gestore di risorse pubbliche e per come formalizzati nella normativa di riferimento, ad attivare tempestivamente le procedure di riscossione forzata. Tali procedure sono regolate in modo rigoroso **dall'articolo 17, comma 6 d.lgs. 184/2025** (già art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123), che, unitamente all'articolo 17 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (in sostituzione del previgente art. 67 del DPR n. 43/1988), consente il recupero delle somme attraverso l'iscrizione a ruolo esattoriale. La riscossione viene pertanto affidata in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale agisce secondo le modalità tipiche del recupero coattivo dei crediti erariali, trattandosi di somme pubbliche assistite da privilegio generale.
- ¶ Questo assetto giuridico impone che ogni eventuale interlocuzione successiva da parte dell'impresa debitrice, finalizzata a definire la propria posizione, debba essere indirizzata all'Agente della Riscossione territorialmente competente. MCC, dal canto suo, mantiene la funzione di supporto alla riscossione e di tutela dell'interesse pubblico, mettendo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria tutta la documentazione comprovante la titolarità e la consistenza del credito, come ricostruita dagli archivi gestionali e amministrativi interni.
- ¶ Tale documentazione, trasmessa in allegato nei casi richiesti, è fornita in versione integrale e conforme agli originali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi. Ciò consente piena trasparenza, tracciabilità e opponibilità dei contenuti, sia nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia in sede amministrativa o esecutiva.
- ¶ In definitiva, **l'escussione della garanzia e la conseguente surroga rappresentano non soltanto un momento di passaggio tecnico nella gestione del credito, ma anche una transizione sostanziale da una posizione creditoria di diritto privato a una posizione di diritto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di modalità di recupero, privilegi legali, legittimazioni processuali e strumenti coattivi applicabili.**

DALLA GARANZIA STATALE AL CREDITO PUBBLICO

Il credito che MCC S.p.A. recupera per conto del Fondo di Garanzia in seguito alla liquidazione della perdita all'istituto di credito finanziatore gode, alla luce della normativa vigente, di una **qualificazione giuridica particolare**, in quanto riconosciuto come **credito di natura pubblica** e, in quanto tale, **assistito da privilegio generale**. Questa particolare tutela non è frutto di una presunzione, ma trova **preciso fondamento normativo** in una pluralità di disposizioni, che nel loro insieme delineano il regime di **speciale protezione del credito pubblico derivante da surroga**.

LE PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE IN CRISI NEL CASO DI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO

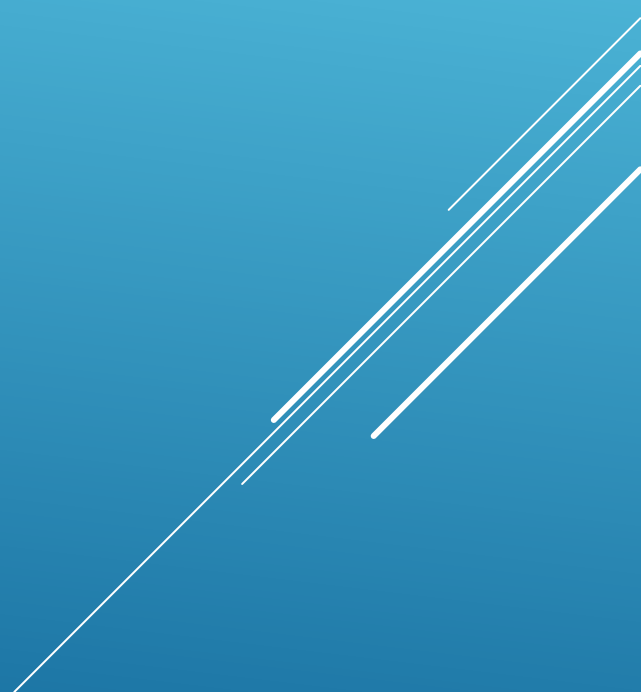
La presenza di un soggetto portatore di pubblico interesse e quindi «privilegiato» può complicare il tentativo di ristrutturazione o di superamento della crisi anche da dal punto di vista procedurale, in quanto si possono appalesare svariate problematiche quali, senza pretesa di esaustività:

- l'esatta determinazione e/o titolarità del credito che può essere fatto valere;
- l'effettiva identità del creditore;
- il rango del credito;
- la necessità/opportunità di prevedere ed appostare un fondo rischi corrispondente al futuro credito privilegiato;
- La legittimazione a esprimere il consenso alla ristrutturazione o il voto nei possibili ambiti procedurali degli strumenti di regolazione della crisi.

LE D.O. (DISPOSIZIONI OPERATIVE) DEL FONDO

Le procedure previste dal C.C.I.I. sono già state inquadrate all'interno delle «Disposizioni Operative» del Fondo.

La comunicazioni degli eventi di rischio prevista dalle D.O. rappresenta un presupposto indispensabile per l'avvio delle operazioni di recupero. Il soggetto richiedente (istituto di credito) può inoltrare la richiesta di escussione delle garanzie nei termini e nelle modalità previste dalle D.O..



LA PROPOSTA TRANSATTIVA, ALTERNATIVA DELL'ESCUSSIONE IN PRESENZA DI FINANZA GARANTITA

Il credito assistito dalla garanzia del Fondo è di **esclusiva titolarità della banca** finanziatrice fino al momento in cui, a seguito dell'escussione della suddetta garanzia, il Fondo provvede alla liquidazione della perdita e acquisisce il diritto di surroga. **Fino al verificarsi della liquidazione, pertanto, la banca finanziatrice è l'unico soggetto legittimato a gestire i rapporti con l'impresa debitrice e con gli eventuali garanti, anche laddove siano in corso trattative nell'ambito delle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa, come la Composizione Negoziata della Crisi.**

Nell'ambito di tali trattative, i soggetti coinvolti devono tener presente che i crediti assistiti dalla garanzia pubblica possono diventare di titolarità del Fondo di garanzia acquisendo la natura di credito privilegiato, dunque:

- Per acconsentire ad un eventuale stralcio, occorre necessariamente che i soggetti richiedenti sottopongano preventivamente la proposta transattiva a saldo e stralcio all'esame di MCC quale gestore del Fondo al fine di acquisire la successiva delibera del Consiglio di Gestione.
- È opportuno sia prevista, ai fini della valutazione positiva di congruità e convenienza anche per la parte pubblica, una percentuale di soddisfo superiore rispetto a quella prevista per i creditori chirografari.

GLI ACCORDI TRANSATTIVI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE SU SINGOLE OPERAZIONI

La riformulazione del 2023 delle “Disposizioni Operative” del Fondo di garanzia già avevano portato all’apertura esplicita alle nuove procedure sulla crisi d’impresa degli **accordi transattivi e dei prolungamenti della durata della garanzia**.

Dunque, le D.O. del Fondo di Garanzia, attualmente vigenti, già prevedono che i **soggetti beneficiari finali, anche nell’ambito di una procedura ex CCII, possano formulare proposte di accordi transattivi riguardanti il debito oggetto di garanzia del Fondo**.

Tali proposte possono essere formulate **anche dai garanti a liberazione, totale o parziale, della propria garanzia fideiussoria**.

Nelle D.O. di prossima pubblicazione, per maggior chiarezza operativa e completezza, sono state espressamente disciplinate, con paragrafi distinti, sia le proposte spontanee provenienti dall’impresa e/o dai sui eventuali garanti, sia quelle rinvenienti dall’impresa nell’ambito di procedure volte al risanamento tra le fattispecie del CCII, che non siano concorsuali di stampo liquidatorio.

Le proposte transattive in luogo dell'escussione: contenuti

Le D.O., parte VI, paragrafo C.1 ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE, punto 4, prevedono che nelle proposte di accordi transattivi debbano essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- d) la perdita a carico della banca finanziatrice;
- e) la conseguente perdita a carico del Fondo;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto debitore e/o dei suoi garanti;

D.O., parte VI, paragrafo C.1 ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE, punto 4: - segue -

- g) eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto debitore nei confronti della banca finanziatrice e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca a deliberare positivamente circa la proposta presentata dal debitore;
- i) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali/percorsi volti al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa vigente (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione allegata dovrà comprovare:
 - i. la proposta, piano, accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto debitore;
 - ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
 - iii. l'adesione del ceto creditorio;
 - iv. la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato).
- j) Visura ipo-catastale aggiornata a nome del soggetto beneficiario finale e degli eventuali garanti (anche se negativa);
- k) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

MAGGIORE SPEDITEZZA A FRONTE DELLE PERCENTUALI DI SOLVIBILITÀ NELLE NUOVE D.O. DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE.

Le **Disposizioni Operative di prossima pubblicazione** hanno previsto un trattamento agevolato sul piano procedurale in funzione della percentuale di solvibilità:

Per le proposte che prevedono una percentuale di pagamento pari o superiore al 60%, il Gestore del Fondo **prende atto di quanto trasmesso dal soggetto richiedente e verifica solo la conformità di quanto dichiarato rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti per formulare la proposta.** Tali proposte di accordi transattivi, previa istruttoria per la verifica dell'efficacia della garanzia con esito positivo, vengono sottoposte per presa d'atto e autorizzazione d'ufficio al Consiglio di gestione entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate.

Per le proposte che prevedono una percentuale di pagamento inferiore al 60% (ma comunque necessariamente sempre pari o superiore al 15%, a pena d'improcedibilità), il soggetto richiedente deve allegare altresì copia dei documenti verificati, elencati nelle norme a ciò dedicate. Il Gestore del Fondo effettua le preliminari istruttorie, volte all'analisi di merito dell'accordo nonché per la verifica dell'efficacia della garanzia con esito positivo e, se rispettati i requisiti di procedibilità, sottopone le proposte al Consiglio di gestione entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate.

La richiesta di prolungamento della garanzia

Le D.O., parte VI, paragrafo D., **PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA**, al punto 1 prevedono che:

Il soggetto richiedente possa presentare richiesta di **prolungamento** della durata della garanzia su operazioni finanziarie ammesse all'intervento del Fondo, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a soggetti beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà.

La sospensione del termine per l'escussione

Le D.O., parte VI, paragrafo E., **SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**, al punto 1, prevedono che:

Il soggetto richiedente possa presentare richiesta di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione della garanzia, relativamente ad operazioni per le quali sia stato comunicato un evento di rischio, qualora:

a) **sia in corso una valutazione da parte dello stesso soggetto richiedente** e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, del soggetto finanziatore, **di una proposta di un piano di ristrutturazione del debito o di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale**;

b) sia in attesa dell'esito di un giudizio relativo a un contenzioso tra lo stesso soggetto richiedente e il soggetto beneficiario finale ovvero, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, tra il soggetto finanziatore e il soggetto beneficiario finale.

Istituti di credito: convenienza a transigere in luogo escussione

Ci possono essere svariati profili di convenienza per la banca finanziatrice ad aderire ad una composizione negoziata di una impresa debitrice anche nel caso di finanza garantita dal fondo, ma, fondamentalmente riconducibili alla constatazione che solo da un coinvolgimento unitario ed **organico di tutto il ceto creditorio, o quantomeno del ceto creditorio finanziario, in una fase prodromica della crisi, si avrebbe qualche garanzia/probabilità fondata di risanare l'impresa e consentirne l'effettivo rientro concordato anche della finanza non agevolata**, con l'importante corollario del permanere dell'impresa nel mercato di riferimento quale operatore attivo;

Di seguito, inoltre, vediamo anche una prospettazione - ovviamente semplificata, ma non banale - strettamente numerica che potrebbe giustificare ulteriormente l'interesse del finanziatore a portare sul tavolo del gestore del Fondo una proposta transattiva dell'impresa debitrice.

Alle banche potrebbe anche convenire!

	ALTERNATIVE	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA NEI CONFRONTI DELLA BANCA	QUOTA A CARICO DEL DEBITORE	QUOTA A CARICO DEL FONDO (80%)	CREDITO RESIDUO	TOTALE INCASSATO DALLA BANCA
1	ESCUSSIONE	100	(AZIONI SUCCESSIVE DI RECUPERO MCC+BANCA)	80	20	80
2	ACCORDO TRANSATTIVO	60	40	48	0	88

ACCORDI TRANSATTIVI POST-LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA SULLA QUOTA NON COPERTA DALLA GARANZIA DEL FONDO

Modalità di gestione da parte del soggetto richiedente

- Nel quadro della gestione delle posizioni garantite dal Fondo ex L. 662/1996, **a seguito dell'escussione della garanzia e della conseguente liquidazione della perdita** da parte del Gestore MCC, il soggetto finanziatore mantiene la piena facoltà di disporre della **quota residua di credito non coperta dal Fondo**.
- Tale residuo, essendo rimasto in capo alla banca, può essere oggetto di **accordi transattivi autonomi**, che non richiedono alcuna preventiva sottoposizione al Consiglio di Gestione del Fondo, né una formale autorizzazione da parte di MCC, **purché riguardino esclusivamente la parte del credito non rimborsata**.
- Tuttavia, è necessario esercitare tale facoltà con attenzione, evitando ambiguità che potrebbero causare erronee convinzioni in capo ai debitori, soprattutto **quando l'accordo transattivo è concluso con soggetti garanti** (quali fideiussori, coobbligati o terzi datori di ipoteca). In questi casi, secondo le regole della **surroga legale** previste dall'art. 1203 c.c. e recepite espressamente nelle Disposizioni Operative, **eventuali importi recuperati a fronte di garanzie che assistono anche la parte escussa del credito devono essere restituiti pro quota al Fondo**. Ciò vale in particolare per gli accordi transattivi che, pur formalmente riferiti alla quota residua, producono effetti liberatori più ampi in favore dei garanti.

Vademecum per la stima, utile per individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte

Domina il valore di liquidazione

Il nuovo Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che aggiorna il precedente Decreto Ministeriale del 21 marzo 2023, ha introdotto il paragrafo 6 nella sezione II dedicato alla stima del valore di liquidazione del patrimonio, necessaria al fine di **individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte coerenti**

Il valore di liquidazione secondo il nuovo decreto dirigenziale

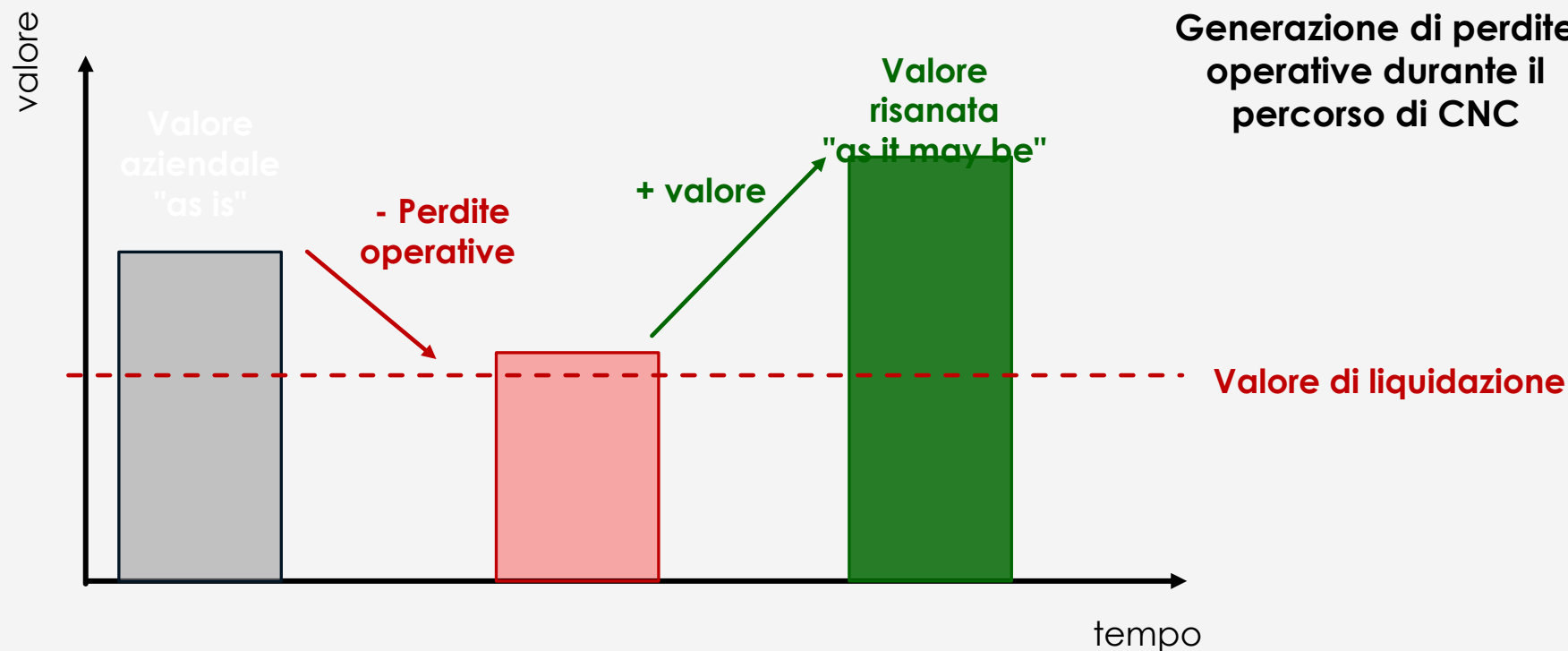
Tema	Precisazioni
Definizione	Distinzione tra: (a) valore di liquidazione giudiziale in caso di crisi o insolvenza, scontato per lo stato di difficoltà dell'imprenditore, il rischio di insuccesso del risanamento e il limitato tempo disponibile per la cessione; (b) valore di liquidazione in bonis ordinata applicabile al solo squilibrio ex art. 12 Ccii [Sez. II, par. 6, p. 14]
Metodologia di calcolo	Stima fondata su parametri oggettivi, approccio atomistico con possibilità di considerare il maggior valore da cessione dell'azienda in esercizio. Correttivi obbligatori: attualizzazione (fattore tempo e tasso differenziato), probabilità di cessione unitaria, impatti da interruzione dell'attività. Discipline specifiche per immobili (tre configurazioni: valore di mercato, quick sale, concorsuale), magazzino e surplus asset [Sez. II, par. 6, pp. 14-15]
Soggetto responsabile della stima	L'imprenditore in tutte le occorrenze della check list (ogni punto del par. 6 reca l'indicazione «a cura dell'imprenditore»). L'esperto della Cnc è opportuno che si formi un proprio convincimento ai fini delle trattative (Sez. III, par. 13), ma non è l'autore della stima [Sez. II, par. 6; Sez. III, par. 13, p. 29]
Finalità e utilizzo	Tripla funzione: (i) strumento del piano di risanamento (best interest of creditors test) per individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte coerenti; (ii) obbligo nei piani per strumenti di regolazione della crisi (Sez. II-bis, par. 1.7); (iii) base per il parere dell'esperto nel concordato semplificato (art. 25-sexies Ccii) e per le trattative nella Cnc [Sez. II, par. 6, p. 14; Sez. II-bis, par. 1.7, p. 17; Sez. III, par. 13, p. 29]
Riferimento temporale della stima	Data attuale in caso di Cnc; data prossima alla presentazione della domanda ex art. 40 in caso di strumenti giudiziali; data prossima alla redazione del piano per strumenti non giudiziali [Sez. II, par. 6, pp. 14-15; Sez. II-bis, par. 1.7, p. 17]
Scenario di liquidazione: atomistica vs. in blocco	Il Decreto prevede il criterio atomistico come base, con possibilità di considerare il maggior valore da cessione unitaria ove praticabile. Disciplina specifica per beni singoli (immobili, magazzino, surplus asset) [Sez. II, par. 6, pp. 14-15]
Distribuzione del valore e interesse dei creditori	Il valore di liquidazione serve a verificare che la proposta assicuri ai creditori almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione, rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione [Sez. II, par. 6; Sez. II-bis, par. 1.7]
Ruolo dell'Esperto rispetto alla stima	L'esperto è opportuno che si formi un convincimento autonomo sul valore delle risorse derivanti dalla liquidazione ai fini delle trattative (Sez. III, par. 13) e per il parere ex art. 25-sexies nel concordato semplificato, ma la responsabilità della stima resta dell'imprenditore [Sez. III, par. 13, p. 29]

PERDITE IN CASO DI PERDITE DI VALORE

L'Esperto deve porre particolare attenzione all'eventualità che la prosecuzione delle trattative possa generare perdite di valore



la prosecuzione dell'attività è coerente con il percorso di risanamento a condizione che la continuità aziendale non eroda il patrimonio al disotto del valore di liquidazione.



Generazione di perdite operative durante il percorso di CNC

Soglia minima rappresentata dal valore di liquidazione

CONFRONTO GARANZIA MCC

Debito bancario (a)		1.000.000,00	
Garanzia MCC (b)	80%	800.000,00	
Proposta ristrutturazione (c)	30%	300.000,00	
Quota garanzia MCC coperta da accordo (d)	30%	240.000,00	
Credito bancario insoddisfatto (a) - (c)		700.000,00	
Quota garanzia MCC escutibile (e) = (b) - (d)		560.000,00	80% del credito non soddisfatto
Perdita banca (a) - (c) - (e)		140.000,00	
Attivo liquidazione giudiziale (fallimentare)		250.000,00	

Simulazione soddisfacimento scenario alternativo	Importo insinuabile	Previsione soddisfacimento	%	Attivo disponibile
Prededuzioni	50.000,00	50.000,00	100%	250.000,00
Privilegio 2751 bis c.c.	150.000,00	150.000,00	100%	200.000,00
Surroga MCC	800.000,00	50.000,00	6%	50.000,00
Privilegio 2752 c.c.	300.000,00	-	0%	-
Chirografari	1.500.000,00	-	0%	-

2.800.000,00

Garanzia MCC escutibile	800.000,00
Soddisfacimento MCC	50.000,00
Perdita MCC scenario liq. giud.	750.000,00
Perdita MCC scenario ristrutturazione	560.000,00
Convenienza MCC ristrutturazione	190.000,00

Per la positiva valutazione di MCC occorre dimostrare la convenienza rispetto al soddisfacimento del credito di rivalsa nell'ambito dello scenario alternativo rappresentato dalla liquidazione giudiziale (considerando altresì l'entità del patrimonio "aggredibile" degli eventuali garanti).

Considerazioni conclusive

Nel caso dei crediti garantiti dallo Stato, nell'ambito della crisi d'impresa, ed in particolare nel caso di composizione negoziata vengono inevitabilmente a confliggere **interessi da contemperare che risultano tutti, pur con profili e dinamiche diversi, meritevoli di tutela.**

- l'interesse diretto ed immediato dell'impresa al risanamento,
- l'interesse mediato del sistema economico e degli operatori alla conservazione del tessuto imprenditoriale,
- l'interesse delle banche, sia in quanto singoli soggetti creditori finanziari, sia in quanto sistema del credito
- l'interesse dello Stato, che da un lato rimane legalmente creditore «privilegiato», in potenza o in atto, nello schema in analisi della garanzia pubblica, con tutte le criticità che questo comportata nell'ambito dei nuovi strumenti volti al risanamento delle imprese in crisi o pre-crisi ma dall'altro è contemporaneamente portatore delle istanze più squisitamente e propriamente «politiche», nel senso migliore del termine, miranti alla conservazione e potenziamento del sistema economico.

Il Fondo non è un'assicurazione contro il rischio di credito (o non solo questo!), ma rappresenta uno **strumento di politica economica condizionato a comportamenti diligenti.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE